



Comune di Valdobbiadene Provincia di Treviso

Regolamento per l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale di via Padre Massimiliano Kolbe - Approvazione

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2018;*
- In vigore dal 30 aprile 2018.*

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento deve intendersi per:

- **IMPIANTO:** l'impianto sportivo comunale sito in via Padre Massimiliano Kolbe - Valdobbadiene
- **GESTORE:** l'affidatario del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale
- **COMUNE:** ente proprietario dell'impianto sportivo

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dell'impianto sportivo comunale sito in via Padre M. Kolbe, quale sede deputata alle attività di gioco del calcio e di atletica, sia a livello dilettantistico-amatoriale che agonistico, nonché allo svolgimento di attività, eventi e manifestazioni di ambito locale secondo i principi di cui alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8.

Art. 2 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. L'utilizzo dell'impianto deve essere improntato alla massima fruibilità da parte delle società sportive ed associazioni locali, degli enti di promozione sportiva, di singoli cittadini o gruppi occasionalmente aggregati, per lo svolgimento di campionati minori, di gare e manifestazioni, per allenamenti e per attività motoria in genere da svolgersi nel tempo libero.
2. L'uso è consentito agli istituti scolastici presenti nel territorio nonché ad altre tipologie di soggetti per lo svolgimento di attività attinenti all'uso dell'impianto nei limiti delle disponibilità di calendarizzazione di cui all'art. 7.
3. Il Comune di Valdobbadiene, anche avvalendosi di soggetti terzi appositamente autorizzati, si riserva l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di eventi e manifestazioni, anche di carattere non sportivo, finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, quali la valorizzazione dello sport, della cultura e della socializzazione.
4. L'utilizzo dell'impianto è soggetto al pagamento di tariffe come disciplinato dall'art. 7.

Art.3 – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'impianto sportivo comunale, in quanto privo di rilevanza economica, viene gestito direttamente dal Comune di Valdobbadiene tramite gli uffici competenti, ovvero avvalendosi dell'istituto dell'appalto di servizi da aggiudicarsi secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice dei contratti.
2. Ove, nel presente regolamento, ci si riferisca a "soggetto gestore" è da intendersi il soggetto terzo rispetto all'amministrazione, appaltatore del servizio di gestione dell'impianto comprendente la promozione sportiva, la manutenzione ordinaria, la custodia e vigilanza nonché la pulizia da effettuarsi secondo il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica. In assenza di "soggetto gestore" come inteso nel precedente periodo, ogni riferimento a tale soggetto è da intendersi rivolto al Comune di Valdobbadiene.

Art. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'assegnazione delle aree e delle attrezzature di pertinenza dell'impianto sportivo avviene sulla base dei principi previsti dal presente regolamento e secondo quanto stabilito dal "Piano di utilizzo", documento che, allegato al "Progetto di gestione dell'impianto", definisce gli spazi, fasce orarie di utilizzo e modalità di accesso per ciascuna delle tipologie di utenza previste al successivo comma 3.
2. Il "Piano di utilizzo" può essere modificato annualmente dal soggetto gestore al fine di ottimizzare l'efficienza, economicità ed efficacia del servizio. Il Piano di utilizzo, così come

modificato, deve essere approvato, congiuntamente all'approvazione del calendario di utilizzo, dal responsabile del servizio Sport, sentita la Consulta dello Sport ed acquisiti i pareri dell'Ufficio Eventi/Manifestazioni e dell'Ufficio Patrimonio ciascuno per quanto di competenza.

3. Ai fini dell'assegnazione dell'impianto per la pratica del gioco del calcio e delle attività di atletica, sarà tenuto in considerazione il seguente ordine di priorità:
 - a. Comune per lo per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi nonché per i centri estivi;
 - b. Istituti scolastici con sede nel territorio del Comune;
 - c. Soggetto gestore dell'impianto;
 - d. Altre associazioni e società ed associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale
 - e. Soggetti singoli o aggregati occasionalmente;
 - f. Società ed associazioni sportive praticanti il gioco del calcio o l'atletica non aventi sede nel territorio comunale;
 - g. altre associazioni, cooperative e gruppi, per lo svolgimento di attività anche non sportive, espressamente autorizzati dal Comune
4. I soggetti di cui alle lettere a), b), g) del comma 1, per usufruire dell'impianto, devono presentare domanda all'Ufficio Sport entro il termine indicato nel Piano di Utilizzo. L'ufficio Sport, in collaborazione con l'Ufficio Eventi/Manifestazioni e l'Ufficio Patrimonio, provvederà alla gestione delle richieste, al rilascio delle relative autorizzazioni e prescrizioni, nonché dandone comunicazione al soggetto gestore nei tempi e modalità previste dal Piano di Utilizzo.
5. I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 1, per usufruire dell'impianto, devono presentare domanda, entro il termine indicato nel Piano di Utilizzo, direttamente al soggetto gestore che procederà a concedere l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto con le modalità di cui al Piano di Utilizzo.
6. Il soggetto gestore, sulla base delle richieste pervenute, provvederà a redigere il calendario di utilizzo dell'impianto di cui all'art. 7.
7. Le domande di utilizzo dell'impianto pervenute oltre i termini previsti potranno essere prese in considerazione, qualora pervenute almeno 30 giorni prima della data richiesta, in base ai criteri di priorità di cui al precedente comma 3 e qualora compatibili con la calendarizzazione in corso .
8. Le domande di utilizzo dell'impianto devono contenere i dati identificativi del richiedente e/o del responsabile referente, la tipologia di attività svolta, le aree ed attrezzature richieste, le tempistiche di utilizzo (giorni ed orari) nonché le ulteriori indicazioni richieste dall'Ufficio Sport.

Art. 5 – MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, è consentito ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3, e, idoneamente tesserati nei casi previsti dal Piano di Utilizzo.
2. Non vi è obbligo di tesseramento per i soggetti di cui alle lettere a) e b);
3. I soggetti aggregati, utilizzatori dell'impianto solo occasionalmente, l'accesso può essere consentito previa presentazione di un elenco recante i nominativi dei singoli utenti, fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della tariffa prevista. L'accesso è consentito inoltre ai funzionari del

Comune, e scolastici, nonché a tutti i soggetti con funzioni generali controllo, sorveglianza, vigilanza, di soccorso, ed alle forze dell'ordine.

4. La pratica di discipline motorie diverse dalle discipline sportive dell'atletica leggera e del gioco del calcio può svolgersi anche contemporaneamente a dette discipline purché compatibile e sia scrupolosamente osservato il rispetto dell'obbligo di non arrecare pregiudizio all'incolumità propria ed altrui.
5. I minori, i gruppi scolastici, i gruppi organizzati in società ed associazioni, possono accedere all'impianto solo in presenza di un accompagnatore, insegnante, allenatore, dirigente sul quale fa capo la responsabilità in ordine al corretto utilizzo degli spazi ed attrezzature concesse e degli eventuali danni arrecati.
6. Gli utenti, singoli, associati od occasionalmente aggregati, rispondono di qualsiasi danno a persone o cose che dovesse verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto, sollevando l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità, con obbligo di risarcimento.
7. L'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore non rispondono degli eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
8. L'utenza ha l'onere di dotarsi delle eventuali autorizzazioni, licenze nonché di farsi carico di ogni altro adempimento richiesto per legge o necessario ai fini dell'espletamento ordinato ed in sicurezza della propria attività in sicurezza ed personale medico/paramedico, forze dell'ordine, di soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza del pubblico. Il titolare dell'assegnazione risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione dell'attività o dal relativo pubblico.

ART. 6 – ORARI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo rimanere aperto dal lunedì al sabato e nella fascia oraria massima compresa tra le ore 8:00 e le ore 23:00; la domenica nei i giorni festivi, l'impianto rimane aperto solo nella fascia oraria utile per lo svolgimento delle gare di campionato o delle specifiche manifestazioni, sempre all'interno della fascia oraria massima prevista. Sono possibili deroghe solo previa autorizzazione degli uffici Sport e Patrimonio.
2. Per "orario di utilizzo dell'area di attività", deve intendersi il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita. Gli utenti hanno il diritto di accedere esclusivamente all'area di attività concessa e solo nella fascia oraria autorizzata e calendarizzata.
3. Il soggetto gestore, al fine di un razionale contenimento dei costi e del risparmio energetico, ha facoltà, sentiti gli uffici Sport e Patrimonio, di ridurre la fascia oraria di cui al comma 1 in considerazione del flusso di utenza presente nell'impianto.
4. Gli orari di utilizzo dell'impianto debbono essere esposti a cura del gestore dell'impianto in modo visibile all'esterno dello stesso affinché siano agevolmente consultabili dal pubblico.

ART. 7 – FORMAZIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dal soggetto gestore da sottoporsi all'approvazione del Comune con le modalità e tempi previsti dal Piano di Utilizzo.
2. Nel corso dell'anno il soggetto gestore, previo parere dell'Ufficio Sport, può apportare modificazioni al calendario a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti.
3. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, sarà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.

4. Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenzae, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del presente Regolamento.
5. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo, potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'UTENZA

1. Gli utenti hanno l'obbligo di tenere un comportamento consono alle comuni regole di correttezza nel rispetto delle norme del presente regolamento e del Piano di Utilizzo.
2. Gli utenti associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.
3. Non è consentito lasciare in deposito, se non preventivamente autorizzati con nota scritta del soggetto gestore, né abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza, dalle proprie cose.
4. Chiunque provochi un danno all'impianto, alle attrezzature in esso presenti nonché agli impianti tecnologici è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
5. Gli utenti hanno l'obbligo di dotarsi, nei casi previsti dal presente regolamento, di apposita tessera di riconoscimento che è individuale e nominativa. Le tessere di riconoscimento sono rilasciate dal Gestore previo versamento al Comune della tariffa prevista. Le tessere di riconoscimento devono essere esibite, ove richiesto e non sono cedibili. La tessera di riconoscimento ha validità per il periodo di rilascio ma può essere ritirata dal Gestore prima della scadenza nel caso in cui il possessore tenga un comportamento contrario alle norme contenute nel presente Regolamento o a leggi e regolamenti vigenti.
6. Ad ogni utente è fatto obbligo di segnalare al gestore od, in sua assenza, al comune, qualsiasi situazione rilevata all'interno dell'impianto e riferibile sia alle attrezzature che alle aree frequentate che possa costituire pericolo od arrecare danno per persone e cose. All'utenza è altresì consentito presentare al comune osservazioni o rilievi al fine di contribuire al miglioramento del servizio e della fruizione dell'impianto.

ART. 9 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON SPORTIVE

1. Per l'effettuazione di manifestazioni presso l'impianto, deve:
 - a. presentare domanda all'Ufficio Eventi-Manifestazioni secondo quanto previsto dal Piano di Utilizzo;
 - b. una volta ottenuta la prescritta autorizzazione e la calendarizzazione dell'attività, l'utente deve espletare tutte le procedure previste nel Piano di Utilizzo dell'impianto nonché dal "Regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, e delle manifestazioni temporanee", ed acquisire le prescritte autorizzazioni da parte degli enti competenti;
 - c. provvedere al pagamento della tariffa prevista.

2. Per le manifestazioni aperte al pubblico il soggetto gestore deve provvedere, in collaborazione con gli organizzatori a:
 - a. a verificare il possesso di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti per il regolare svolgimento della manifestazione;
 - b. all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, qualora necessari;
 - c. ad assicurare, qualora necessario, il regolare espletamento del servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori ed al controllo dei posti;
 - d. all'aggiunta di eventuali altoparlanti e di tutte le attrezzature supplementari necessarie;
 - e. ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni, il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
 - f. ad assicurarsi della presenza dell'eventuale servizio medico per atleti e pubblico; di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune;
3. Il soggetto gestore deve verificare che tutto ciò che dovesse venire installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non sia assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc., e possa essere disinstallato e sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena conclusa la manifestazione.
4. per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione, è a carico del soggetto gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore; a tal fine il gestore dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni.
5. L'uso dell'impianto può essere autorizzato direttamente dal Comune anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive compatibilmente con l'attività sportiva programmata e solo nel caso in cui l'attività non arrechi danno alle attrezzature e spazi presenti. L'attività è soggetta al pagamento di apposita tariffa da definirsi "a giornata".

ART. 10 – DIVIETI

1. Per assicurare un corretto ed ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:
 - a. usare calzature non adeguate ai rispettivi spazi;
 - b. utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - c. detenere le chiavi di accesso all'impianto senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - d. depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - e. utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - f. svolgere attività diverse da quelle consentite ed autorizzate;
 - g. consumare cibi e bevande all'interno dei locali dell'impianto ad eccezione delle aree site in prossimità di distributori automatici o del locale ristoro sito sulle tribune;
 - h. fumare all'interno dei locali dell'impianto;
 - i. introdurre animali, fatta eccezione per i casi espressamente autorizzati;
 - j. accedere all'impianto in stato di ebbrezza;

- k. accedere all'impianto in ogni suo spazio, con qualsiasi tipo di veicoli, fatto salvo l'ingresso di mezzi di emergenza in caso di inderogabile necessità;

ART. 11 – VIGILANZA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di:
 - vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla sua conduzione, sul funzionamento ed efficienza degli impianti tecnologici sulla base del Piano di Conduzione Tecnica ed in generale del progetto di gestione dell'impianto;
 - segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive straordinarie, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - far osservare agli utenti le norme del presente regolamento del Piano di Utilizzo, nonché quelle di educazione civica e sportiva.
2. Il soggetto gestore ha la facoltà di impedire o differire temporaneamente la pratica di singole discipline sportive in ragione del pericolo che dal loro svolgimento possa derivare per:
 - a. l'incolumità dei praticanti, del pubblico o dei presenti all'interno del campo o della pista di atletica leggera;
 - b. l'integrità dell'attrezzatura sportiva e dell'impianto sportivo.
3. L'utilizzo dell'impianto sportivo può essere sospeso o negato dal soggetto gestore per effetto di:
 - a. provvedimenti della Pubblica Autorità;
 - b. per ragioni di sicurezza e prevenzione incendio;
 - c. per ragioni di ordine pubblico;
 - d. in caso di forza maggiore e di cause accidentali;
 - e. in caso di sciopero;
 - f. per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati organizzati da federazioni sportive e enti di promozione o di manifestazioni organizzate dal comune;
 - g. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica delle Istituzioni scolastiche del territorio;
 - h. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento di particolari manifestazioni;
 - i. per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino la chiusura dei campi di gioco scoperti;
 - j. per esigenze tecniche di manutenzione del Comune di Valdobbadiene.
4. Il Gestore non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi, di furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
5. In caso di comportamenti scorretti da parte degli utenti, il gestore potrà procedere con diffida verbale o scritta, in caso di reiterazione o particolare gravità. L'utente ha l'obbligo di conformarsi al comportamento richiesto pena l'allontanamento immediato dall'impianto.
6. Il gestore ha l'obbligo di segnalare all'Ufficio Sport il verificarsi reiterato di comportamenti scorretti con individuazione del soggetto responsabile. L'Ufficio Sport, effettuati gli opportuni accertamenti, potrà disporre il ritiro della tessera o dell'autorizzazione all'accesso per un

periodo di tempo proporzionato al comportamento scorretto rilevato, nonché a prevedere il futuro diniego all'ingresso, oltre che procedere per il risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

ART. 12 – TARIFFE

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo è soggetto al pagamento di tariffe, secondo le modalità stabilite dal Comune.
2. Le tariffe, decise con atto deliberativo della Giunta comunale, sono determinate:
 - a. tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo dell'impianto a tutta la popolazione del comune;
 - b. tenendo conto della tipologia di attività o manifestazione che verranno svolte;
 - c. tenendo conto del costo di gestione dell'impianto.
3. Le tariffe sono pagate al tesoriere comunale secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Sport ed il mancato pagamento è causa di decadenza dell'assegnazione.
4. Le Associazioni, Società o Enti di promozione Sportiva che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
5. Il soggetto gestore è tenuto ad esporre in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART.13 – PUBBLICITA'

1. Nell'impianto sportivo è consentita la pubblicità con qualsiasi mezzo a condizione che sia esposta negli spazi previsti dai competenti uffici comunali e tali da non compromettere l'attività sportiva.

ART.14 - OSSERVANZA DI NORME

1. E' fatto obbligo al soggetto gestore ed all'utenza di far osservare di osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.
2. Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente regolamento, per la singolarità di taluni specifici utilizzi.

ART. 15 – NORMA TRANSITORIA

1. A far data della esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti